



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del 21.09.2021

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 2^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICHE STATUTO RETIAMBIENTE SPA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **21.42** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELFÌ	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Adriano FALORNI	P
7	Marcello TOVOLI	P

8	Marco MATACERA	P
9	Marcello BONDI	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	A
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	A
13	Federico RUSSO	A

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n.152/2006, agli artt. 199 e seguenti, ha introdotto il sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati da ciascuna Regione, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e perseguire economie di scala con il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, tenuto conto dell'efficienza delle reti e valorizzando le esigenze comuni e le eventuali affinità nella produzione dei rifiuti, previa ricognizione degli impianti già realizzati e funzionanti;
- il comma 1 dell'art. 3-bis del D.L.n.138/2011, ha rimesso alla competenza regionale l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica mediante la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 ha inoltre previsto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del suddetto comma 1, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- La Regione Toscana, con la Legge n. 69/2011, art. 30, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, ha abrogato gli ex ambiti territoriali ottimali (ATO) istituiti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, delimitando i seguenti nuovi ambiti territoriali ottimali:
 - a) ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola (44);
 - b) ATO Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
 - c) ATO Toscana Sud, costituito dai Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto;
- il Comune di Porto Azzurro rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "ATO Toscana Costa";
- l'art. 31 della LRT n. 69/2011 istituisce per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 30, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
Le autorità svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio;
- l'art. 32 della LRT n. 69/2011 ha inoltre previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del D. Lgs. n. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31;
- l'art. 36 della LRT n. 69/2011 assegna all'Assemblea, tra le altre, la funzione di provvedere «alla scelta della forma di gestione; all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs. n. 152/2006, all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare»;
- l'art. 38 della LRT n. 69/2011, assegna al Direttore Generale, oltre alla rappresentanza legale dell'ente, le funzioni relative «all'affidamento del servizio, alla gestione del contratto di servizio e del controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 44»;

CONSIDERATO CHE in data 16/12/2011 è stata costituita, con capitale sociale iniziale di € 120.000,00, la società RetiAmbiente S.p.a., oggi partecipata da tutti e 100 (cento) i Comuni dell'ATO Toscana Costa ed avente un capitale sociale pari ad € 21.981.421;

RICHIAMATE:

- la deliberazione assembleare n. 3 del 23.02.2011 della Comunità di Ambito "ATO Toscana Costa" con la quale è stata individuata, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'Ambito territoriale ottimale Toscana Costa, la società mista (a capitale pubblico-privato) avente le caratteristiche dell'allora vigente art. 23-bis, comma 2, lett. b), del D.L. n.112/2008 e del D.P.R. n. 168/2010;
- la delibera di indirizzo n. 14 del 19/12/2018 con la quale l'Assemblea dell'Autorità ha deciso di sospendere ogni decisione in merito alla scelta della forma di gestione del servizio, fino a che non si fossero perfezionate tutte le verifiche necessarie per poter, in via definitiva, modificare l'originaria scelta finalizzata alla configurazione del gestore unico secondo il modello della società mista, pubblico – privata, con una nuova che vede RetiAmbiente S.p.A. nella veste di società in house dei Comuni dell'Ambito e, come tale, Soggetto affidatario diretto del servizio anche avvalendosi delle società da essa controllate;
- le deliberazioni assembleari dell'Autorità n. 14/2018 e n. 6/2019, relativamente alla scelta del modello gestionale organizzativo ottimale per il servizio integrato dei rifiuti nell'ATO Toscana Costa ove, pur rimanendo nel contesto delle modalità gestorie consentite dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, si è ritenuto di volgere particolare attenzione al modello dell'in-house providing, sia in considerazione dell'esistenza di una Società già attiva operante sul territorio di riferimento, sia in considerazione del ruolo primario che tale modalità gestionale riserva al controllo pubblico sul corretto andamento del servizio e sulle scelte strategiche di gestione, rendendo possibile prevedere e garantire in una società a partecipazione integralmente pubblica un controllo diretto ed indiretto, certamente superiore a quello consentito dalle altre forme di gestione, attraverso l'implementazione di forme di controllo congiunto da parte di tutti gli Enti pubblici soci;
- la deliberazione assembleare dell'Autorità n. 15 del 20.12.2019 con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi già espressi con le citate deliberazioni n. 14/2018 e n. 6/2019, mediante la ridefinizione puntualmente del crono programma del percorso di affidamento del servizio, e nella quale al punto 6c) della parte deliberativa si prevede che:b)
"Ove, alla data di perfezionamento dell'affidamento (sottoscrizione del contratto di servizio), in RetiAmbiente o nel Gruppo RetiAmbiente non fossero interamente confluite le società dei Comuni, potrà essere prevista un'apposita finestra temporale, che non dovrà comunque protrarsi oltre il 31/12/2021, durante la quale si dovranno completare i conferimenti. Per poter beneficiare della suddetta finestra temporale, dovrà, nel termine perentorio di 30 giorni dalla firma del contratto di servizio con il Gestore Unico, sottoscrivere apposito contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, pena la decadenza del servizio. In detto contratto, anche al fine di ultimare le operazioni societarie di conferimento nel Gruppo RetiAmbiente, sarà previsto che le società possano continuare, fino al 31/12/2021, a svolgere il servizio nel territorio di loro competenza esclusivamente sotto la direzione ed il coordinamento del Gestore Unico in conformità al Piano Industriale ed agli obiettivi di legge assegnati al gestore unico dall'Autorità. L'adesione formale alla regolamentazione contrattuale «transitoria» da parte delle Società non ancora confluite nel Gruppo sarà condizione necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta e/o gestione degli impianti da parte di queste ultime nei territori di competenza; la mancata formale adesione alla regolamentazione contrattuale transitoria suddetta, entro il termine perentorio sopra menzionato, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o società del gruppo, con contestuale passaggio di personale";
- la Determina del Direttore Generale dell'Autorità n. 21- DG del 23.12.2019, con la quale, in ottemperanza con quanto stabilito nella citata deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 15/2019, è stato disposto tra l'altro di dare seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito, sulla base di un Documento Tecnico Attuativo

(DTA), redatto anche allo scopo di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento attuale per l'elaborazione del proprio Piano Industriale effettivamente aderente alla situazione gestionale aggiornata;

- la Determina del Direttore Generale dell'Autorità n. 29-DG del 23.06.2020 avente ad oggetto: "Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. Relazione sul perimetro dell'affidamento" con la quale si è provveduto, in coerenza con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.15/2019, ad aggiornare e definire compiutamente, sulla base di atti acquisiti formalmente, il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento;
- La Determina del Direttore Generale dell'Autorità n. 55-DG del 20/10/2020, con la quale, ha approvato, in via cautelativa, l'aggiornamento della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020, mediante richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge, ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, determinando in tal senso un automatico differimento:
 - a) dei termini per il conferimento delle aziende di gestione del servizio, interessate da procedura di concordato preventivo (AAMPS S.p.A. Livorno, GEA s.r.l. area Garfagnana), nel Gestore Unico (RetiAmbiente S.p.A.) e per il conseguente avvio del servizio di gestione integrata rifiuti urbani presso i Comuni indicati al paragrafo 4.9 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020;
 - b) dei termini per il possibile conferimento nel Gestore Unico (RetiAmbiente S.p.A.) dell'azienda di gestione degli impianti di compostaggio e Trattamento Meccanico Biologico, CERMEC S.p.A. di Massa, interessata da procedura di concordato preventivo, con avvio della gestione del medesimo da parte del Gestore Unico come indicato al paragrafo 6.3 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta determinazione n. 29-DG/2020;

RICORDATO CHE:

- RetiAmbiente spa, nella seduta assembleare del 13.11.2020 ha approvato:
 - ✓ il proprio statuto in conformità al modello di società in house providing ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 ed in esecuzione della Delibera Assemblea ATO n. 15/2019 finalizzata all'affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale "Toscana Costa";
 - ✓ gli schemi di statuto delle Società Operative Locali;
 - ✓ lo schema dei Patti Parasociali;
 - ✓ il Piano Industriale;
- lo stesso Piano Industriale di RetiAmbiente spa, come approvato dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, in quanto competente in tale senso, con delibera assembleare n. 12 del 13.11.2020 prevede un modello societario di struttura di Gruppo: con la Società stessa nella veste di Holding industriale attiva direttamente in alcuni segmenti di business e la presenza di Società Operative Locali (SOL), interamente partecipate dalla Capogruppo, che opereranno nei vari comuni;

VISTO CHE:

- il Comune di Porto Azzurro è socio della società RetiAmbiente S.p.a. avendo stabilito di partecipare alla sua costituzione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14/11/2011, con sottoscrizione e versamento di un'iniziale quota di capitale sociale per un valore nominale di € 150,00, pari a n. 3 azioni ordinarie, pari allo 0,02% della partecipazione azionaria;

- il Comune di Porto Azzurro con Delibera C.C. n. 5 del 10/3/2021 ha:
 - ✓ approvato lo schema del nuovo statuto di Retiambiente spa, che modifica il testo approvato con proprio precedentemente atto 75 del 2011, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto dei comuni soci in Retiambiente;
 - ✓ approvato lo schema dello statuto delle SOL contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge nelle società partecipate da Retiambiente spa in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Schema Statuto SOL);
 - ✓ approvato la bozza dei Patti Parasociali tra i soci di Reti Ambiente per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società;
- il progressivo conferimento delle società sopra richiamate e le eventuali prossime acquisizioni richiedono una coerenza tra l'oggetto sociale della società Retiambiente con quello delle società partecipate e che questo rende opportuno ampliare l'oggetto sociale di Retiambiente, ferma la necessità di mantenere il focus strategico ed operativo della società;
- che si è rivalutata la opportunità di mantenere una maggiore elasticità nella forma societaria delle società partecipate, molte delle quali hanno la natura di Società per Azione. Questo anche al fine di rafforzare i controlli legali e contabili previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n.175/2016;

DATO ATTO CHE:

- il capitale sociale di RetiAmbiente ammonta attualmente ad € 21.981.421, suddiviso tra 100 soci e che Retiambiente detiene l'intero capitale sociale delle n. 7 società in essa finora conferite:
 - 1) ERSU S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 26/04/2016;
 - 2) ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI: data iscrizione registro imprese del conferimento: 26/01/2016;
 - 3) R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 17/05/2017;
 - 4) GEOFOR S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 27/01/2016
 - 5) ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 21/03/2016;
 - 6) SEA AMBIENTE S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 28/07/2017;
 - 7) BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 03/02/2021;

VISTO lo schema di Statuto trasmesso da RetiAmbiente con nota del 30/8/2021, nel testo aggiornato ed unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, del Comitato Unitario per il Controllo Analogo congiunto della società Retiambiente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Sindaco, Responsabile dell'Area tecnica, Servizi LL.PP/ Tutela Ambientale/Demanio in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla non necessità del parere di regolarità contabile, riportata in calce al presente atto;

Con voti favorevole n. 8 e n. 2 astenuti (Sindaco e Solforetti);

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche di cui all'articolo 3 dello Statuto, finalizzate ad adeguare la definizione di rifiuto alle disposizioni normative, ad ampliare l'oggetto sociale di RetiAmbiente, fermi i limiti dell'art. 4 del TUSP ed a detenere o costituire società per azioni e non solo società a responsabilità limitata, ferma la necessità di adeguare gli statuti delle società operative locali al modello di controllo analogo adottato da RetiAmbiente.

DI DARE MANDATO al Sindaco o a suo delegato di esprimere voto favorevole alle modifiche statutarie di cui all'allegato statuto, nella assemblea straordinaria di RetiAmbiente in cui si delibererà in merito a dette modificazioni statutarie;

DI TRASMETTERE copia del presente atto a RetiAmbiente SpA per opportuna conoscenza e quanto di competenza;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10 n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Sindaco Papi e Solforetti), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. .

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, **24 SET. 2021**

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA - LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO
Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Tecnica - LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addì, 20.09.2021

Il Responsabile Area Tecnica
LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio
F.to Dr. Maurizio PAPI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, esprime in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, il seguente parere: “ non soggetta a parere”;

Addì, 20.09.2021

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr.Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA



Addì,

24 SET. 2021
